



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.221₄ DL. 34/20, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **45/2021** promossa tra:

CATIA RASTELLI (C.F. RSTCTA68H59F581S), con il patrocinio del\degli avv. NOTARIANNI AURORA ,

e

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio del\degli avv. FLORI FLORO , e con domicilio eletto presso il difensore avv. FLORI FLORO in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA

OGGETTO: pensione ai superstiti

RAGIONI DELLA DECISIONE

La domanda diretta al ricalcolo della pensione ai superstiti per sopravvenuta nascita (il 14/2/17) di figlia del defunto deve essere accolta, osservando, quanto alle eccezioni sollevate dall'Istituto, che:

- quella relativa alla «carenza di prova in capo al de cuius Antonio Genga dei requisiti previsti dall'art. 9 comma 2 lett. a) e b) R.D.L. 14.4.1039 n. 636, richiamati dall'art. 13 comma 1 stesso R.D.L.» appare eccessivamente generica laddove la sussistenza dei medesimi tali requisiti di si deve presumere per il fatto che in base ad essa la pensione risulta già pacificamene erogata, dal medesimo Istituto resistente, in favore della moglie superstite: presunzione che si deve ritenere operante fino a prova contraria o quantomeno fino a deduzione contraria che sia, ai sensi dell'art.416 cpc, articolata «in maniera precisa e non

... generica»;

- quella relativa al requisito della «vivenza a carico .. al momento del decesso» è manifestamente infondata laddove lo stesso Istituto riconosce che la provvidenza spetta anche ai figli postumi;
- manifestamente infondata è anche quella della «decadenza triennale di cui all'art.4 D.L.384/92» in quanto dalla data del rigetto del ricorso amministrativo (doc.8 di parte ricorrente) alla introduzione del giudizio sono decorsi meno di 6 mesi;
- quella relativa al difetto di legittimazione «in proprio» di Rastelli Catia, la quale ha comunque agito (anche) in rappresentanza della figlia minore, appare priva di rilievo e comunque non fondata prospettandosi una contitolarità (*pro quota*) della pensione di cui si chiede il "ricalcolo", o per altro verso la possibilità di un partecipazione al giudizio quantomeno «ad adiuvandum»;
- quella - principale – relativa al superamento dei 300 giorni tra la data del decesso e quella della nascita, formulata richiamando «la Circolare INPS n. 185 del 18/11/2015» appare anch'essa manifestamente infondata sotto diversi aspetti laddove:
 - la Circolare nemmeno è stata prodotta;
 - essa non potrebbe peraltro derogare alla legge, laddove quest'ultima, pacificamente, estende il beneficio ai figli senza escludere i "postumi", né tantomeno operare distinzioni tra questi ultimi;
 - per stessa deduzione dell'INPS, l'indicazione del termine di 300 giorni in contenuto nella circolare deve essere riferito alla *ratio* dell'art.462 cc, il quale indica tale termine in senso dichiaratamente presuntivo facendo salva espressamente la prova contraria: prova che nella fattispecie emerge dal prodotto decreto della Corte di Appello (doc.3 allegato al ricorso) il quale riconosce la paternità in capo al defunto, ed è opponibile all'INPS in quanto i provvedimenti in materia di *status* hanno

generalmente efficacia *erga omnes* (v Cass.430\12).

Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,

CONDANNA l'INPS al pagamento in favore di Genga Luna della richiesta pensione ai superstiti, con arretrati, interessi e rivalutazione come per legge; e al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 43.00 per spese ed € 3.600,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.

Ancona, 11/06/2021

Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata